



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott. ssa Valeria Ardoino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. RGL 980/2019 promossa

da

rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al
ricorso, dagli avv. Alberto GUARISO e Marta LAVANNA, presso il
cui studio è elettivamente domiciliata

ricorrente

contro

**INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE**, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti del 21 luglio
2015 a rogito notaio Paolo Castellini di Roma rep 80974, dall'avv.
Marcella CATALDI, elettivamente domiciliato presso il difensore

convenuto

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 6 agosto 2019 la sig.ra
, premesso di essere di nazionalità macedone, di soggiornare
regolarmente in Italia fin dal 2007, di avere compiuto 65 anni di età e
di non possedere redditi propri di alcun tipo, conveniva in giudizio
l'INPS chiedendo il riconoscimento dell'assegno sociale.

Esponeva la ricorrente che la prestazione era stata
illegittimamente rifiutata in via amministrativa per asserita mancanza

del requisito del “*soggiorno legale e continuativo in Italia da almeno dieci anni*” (doc. 7, fasc. ricorrente).

L’INPS si costituiva in giudizio in data 28 aprile 2020, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone pertanto la reiezione.

Sosteneva in particolare l’Istituto che la ricorrente non aveva maturato il diritto alla prestazione per mancanza del requisito della permanenza stabile e continuativa per almeno 10 anni sul territorio dello Stato.

All’udienza di discussione le parti si riportavano alle conclusioni di cui ai rispettivi atti, conclusioni da intendersi qui richiamate.

La domanda è fondata e deve essere accolta.

Sulla base delle produzioni di parte ricorrente risulta invero documentalmente provato che la ricorrente:

- sia titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (doc. 2);
- risieda a Novi Ligure dal 15 gennaio 2008 (cfr. certificato di residenza *sub* doc. 3);
- si sia allontanata dall’Italia per brevi periodi come da passaporto prodotto (doc. 9); solo nell’anno 2012 è rimasta in Macedonia per circa quattro mesi perché aveva subito una frattura del radio distale come si evince dal certificato medico prodotto *sub* doc. 10.

E’ poi pacifico che la ricorrente abbia superato il requisito anagrafico per l’assegno di sociale, essendo nata in data 1951.

Non risulta infine contestato il requisito reddituale, puntualmente dedotto in ricorso, né la titolarità del necessario titolo di soggiorno.

La domanda della ricorrente volta al riconoscimento dell’assegno sociale è stata, in realtà, respinta in sede amministrativa per difetto del requisito del soggiorno legale continuativo in Italia per almeno 10 anni, richiesto dall’art. 20, co. 10° D.L. n. 112/2008, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 133/2008, ai cui sensi “*a decorrere dal 1 gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale*”.

La tesi risulta documentalmente smentita dal certificato storico di residenza della ricorrente, dal quale, come già evidenziato, emerge che la stessa è residente a Novi Ligure fin dal gennaio 2008.

Gli ulteriori riscontri documentali di cui si è dato atto dimostrano come la ricorrente abbia poi effettivamente soggiornato in Italia continuativamente fin dal suo ingresso e comunque per un periodo di almeno 10 anni (periodo che, tra l'altro, la norma neppure richiede si collochi necessariamente nel decennio antecedente la domanda amministrativa).

La domanda deve pertanto essere accolta e l'INPS deve essere conseguentemente condannato a corrispondere alla ricorrente l'assegno sociale a decorrere dal 1 dicembre 2018 (essendo la domanda del 30 novembre 2018), nell'importo spettante per legge.

Sugli arretrati della provvidenza dovuta spetta altresì la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa, nonché dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo (Cass., 6 marzo 2001, n. 3244; Cass., 6 aprile 2001, n. 5201; Cass., 14 maggio 2004, n. 9256; Cass., 13 maggio 2002, n. 6882).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara tenuto e pertanto condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere alla ricorrente l'assegno sociale a decorrere dal 1 dicembre 2018, nell'importo spettante per legge, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda e a decorrere dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo.
- condanna l'INPS a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.775,00, oltre rimborso spese

generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv. Alberto Guariso e Marta Lavanna.

Così deciso in Alessandria, all'esito della camera di consiglio del 15 dicembre 2020

Il Giudice
Valeria Ardoino